



Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230

Tel. 0457925384 - Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

Prot. n. 9713

ORDINANZA n. 25 del 29-12-2010

Ufficio: TECNICO-MANUTENTIVA

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI E CANALI PRESENTI SUL TERRITORIO, TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE

IL SINDACO

PRESO ATTO che i canali ed i fossi di scolo delle acque meteoriche paralleli alle strade, sono invasi da arbusti e sterpaglie che ne ostruiscono l'alveo ostacolando il normale deflusso delle acque piovane che pertanto invadono la sede stradale causando situazioni di pericolo per la circolazione;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree e i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità ed il deflusso delle acque meteoriche;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 - 31 - 33 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.);

RAVVISATA la necessità di mantenere o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette, scoli, ect...) delle acque meteoriche e di esondazione, anche prospicienti le strade comunali per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;

CONSIDERATO che il non regolare scolo e deflusso delle acqua può comportare a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico - sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

CONSIDERATO che in alcuni fossi e canali non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dei detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti imputabili ad incuria o scarsa manutenzione delle aree del fronte stradale, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dei frontisti delle scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTA l'urgenza e la necessità di provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature, scoli, e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990 e s. m. e i.;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 285/1992 e s. m. e i.;

VISTO l'art. 50, comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

a **TUTTI** i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali e vicinali, di procedere agli interventi di seguito elencati:

- a) la manutenzione e la pulizia di tutte le aree del territorio comunale, comprese le aree adiacenti le strade soggette a pubblico transito oltre alle aree ricadenti all'interno dei centri abitati in modo tale di non creare situazioni di pericolo per gli utenti della strada;
- b) la pulizia e la manutenzione periodica dei fossi, dei canali, dei cigli, degli scoli e dei tratti tombinati in prossimità dei passi carrai di proprietà privata, attraverso l'asporto di fango, detriti, rami, rifiuti e qualsiasi altro materiale in modo tale da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni;
- c) di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitario;
- d) di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- e) che le operazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), siano comunque **tutte effettuate ciclicamente** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro annuali.

Quanto sopra richiamato, deve essere compiuto entro 30 giorni (trenta) dalla pubblicazione della presente. Si avverte che in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della forza Pubblica.

STABILISCE

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei fossi sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito negli impianti di smaltimento autorizzati.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 7 e s.m. (**fino a € 500,00**), dal Codice della Strada e s.m. (**fino a € 594,00**) o da altre disposizioni di legge.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- all'ufficio tecnico comunale;
- alla Polizia Municipale dell'Unione Veronese Tartarotione;
- al Segretario Comunale
- alla Stazione dei Carabinieri di Vigasio
- al Consorzio di Bonifica Veronese
- al Consorzio Bocchette di Sopra
- all'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti

Che la presente ordinanza venga affissa all'albo comunale ed in tutti i luoghi pubblici del Comune.

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è il Geom. Bonetti Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nogarole Rocca.

Si ricorda che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo presso il T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricezione della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

IL SINDACO
Trentini Luca

